


cerincomune



La tua comunità energetica

regola mento

REGOLAMENTO



CERINCOMUNE

Via Ferrari, 15, Scorzè (Ve) - c.f. 92329860289 - info@cerincomune.it

REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

CERINCOMUNE

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 15.7 e 17 dello Statuto della Comunità Energetica CERINCOMUNE (di seguito CER), ha lo scopo di determinare i criteri di suddivisione degli incentivi che verranno incassati dalla CER.

1.2 La Comunità Energetica Rinnovabile si ispira ai valori della solidarietà sociale e della cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con tali principi, nel presente regolamento si terrà conto della finalità sociale e ambientale perseguita dall'Associazione.

Articolo 2

Definizione degli incentivi

2.1 Gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia (di seguito "Incentivi") sono costituiti da:

- le **tariffe incentivanti** riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Comunità") e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

Va precisato che gli impianti che beneficiano del finanziamento a fondo perduto previsto dal PNRR accedono ad una misura incentivante pari a circa la metà rispetto a quella generata da impianti che non beneficiano di tale finanziamento. Tuttavia, qualora l'energia generata dai Produttori PNRR venga condivisa con punti di prelievo in titolarità a persone fisiche, enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale, l'incentivo si applica nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

- le **componenti tariffarie** restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "Contributo per la

valorizzazione dell'energia elettrica condivisa") determinate ai sensi dell'art. 7.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

2.2 Per **Quota Eccedentaria** si intende la parte della tariffa premio riconosciuta dal GSE che eccede il valore massimo incentivabile determinato in applicazione della soglia di energia condivisa, espressa in percentuale e stabilita dall'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023.

Tale quota non può essere distribuita liberamente, ma deve essere destinata, in conformità all'art. 3, comma 2, lett. g) del medesimo Decreto:

- ai consumatori diversi dalle imprese, oppure
- a finalità sociali con ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti di produzione.

La Quota Eccedentaria è soggetta a contabilizzazione separata, al fine di garantire tracciabilità e rispetto della normativa (come da Allegato 1).

Articolo 3

Clausola – Decorrenza e maturazione degli incentivi

3.1 Gli incentivi si generano grazie all'energia elettrica prodotta e consumata all'interno della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in conformità alla normativa vigente e alle modalità di calcolo stabilite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Poiché la quantificazione degli incentivi dipende dal bilanciamento tra l'energia immessa e quella prelevata dai membri della Comunità, l'effettiva maturazione degli stessi potrà avvenire solo a seguito della registrazione del nuovo socio nel portale del GSE e del conseguente bilanciamento della sua produzione o dei suoi consumi con quelli degli altri associati.

3.2 A decorrere dall'adesione potrà intercorrere un periodo prima che il socio maturi i diritti economici sugli incentivi, atteso che è necessario assicurare il corretto bilanciamento dei flussi energetici e quindi il completamento del processo di integrazione operativa nel sistema di condivisione energetica, per essere generati e contabilizzati.

3.3 Durante tale periodo, l'associato partecipa pienamente alla vita della Comunità.

Articolo 4

Criterio di distribuzione dell'incentivo

4.1. Gli incentivi che incasserà la CER andranno, in primo luogo, utilizzati per saldare eventuali finanziamenti bancari ancora in essere, poi le spese di gestione, secondo i seguenti criteri.

La quota destinata alla copertura delle spese generali è determinata annualmente dal Direttivo, sulla base dei costi necessari al funzionamento dell'Associazione.

L'importo da iscrivere a bilancio preventivo è calcolato secondo i criteri indicati nell'Allegato 2).

In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Direttivo può adeguare l'importo, incrementandolo o riducendolo in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la gestione operativa.

Ogni variazione rispetto al budget preventivo deve essere adeguatamente motivata e documentata, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità alle reali esigenze amministrative e operative dell'Associazione.

L'Incentivo netto distribuibile andrà suddiviso come segue:

Destinatari	Incentivo
Quota PRODUTTORI (compresi prosumer)	50% (*)
Quota CONSUMATORI	30% (**)
Quota FONDO ETICO	20% (**)

(*) Se il produttore ha beneficiato del contributo PNRR del 40% la quota a lui spettante si ridurrà al 10%.

(**) La condivisione di energia prodotta da impianti fotovoltaici finanziati con fondi PNRR da parte dei Consumatori "privilegiati" (persone fisiche, enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale) consente l'accesso all'incentivo nella misura massima prevista dalla normativa vigente, come precisato al precedente art. 2. Pertanto, la quota del 40% dell'incentivo non assegnata ai Produttori PNRR viene così suddivisa: 60% ai Consumatori "privilegiati" e il 40% al Fondo Etico.

4.2 L'eventuale Quota Eccedentaria viene ripartita secondo le seguenti regole:

- a) la quota del 60% ai consumatori non appartenenti alla categoria delle imprese;
- b) la restante quota del 40% a finalità sociali con ricadute nei territori ove sono ubicati gli impianti della Comunità.

La Quota Eccedentaria è oggetto di contabilizzazione separata, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Articolo 5

Finalità del Fondo Etico e modalità di distribuzione

5.1 Il Fondo Etico – alimentato con quota dell’incentivo netto distribuibile e dell’eventuale Quota eccedentaria come previsto ai precedenti punti 4.1 e 4.2 - verrà utilizzato per supportare iniziative con finalità sociali a livello locale. Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite dal Consiglio Direttivo. Il Fondo sarà impiegato per finanziare progetti volti a contrastare la povertà energetica o per generare altri benefici con una ricaduta territoriale a carattere sociale o ambientale. Il Consiglio Direttivo si riserva di determinare, con una apposita delibera, i criteri con cui assegnare e/o utilizzare il Fondo Etico, sulla base delle proposte formulate dalle Assemblee o dai Comitati delle singole Configurazioni come previsto dallo Statuto.

5.2 Si stabilisce, sin d’ora, che ai soci Consumatori e Produttori viene garantita la possibilità di destinare la propria quota di incentivo, anche solo in parte, al Fondo Etico o ad un progetto in particolare fra quelli indicati dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Modalità di calcolo della suddivisione dell’incentivo

La CER, ricevuto l’incentivo dall’Ente preposto, quantificherà la quota che spetta a ciascun associato sulla base dei criteri determinati all’articolo 3) che precede, in misura proporzionale rispettivamente all’energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore ed all’energia elettrica prelevata da ciascun consumatore. Tale operazione verrà svolta sulla base dei dati forniti dagli enti preposti, dai sistemi di misurazione se esistenti o, in mancanza, in via statistica sulla base dei dati storici.

Articolo 7

Tempi e modalità di distribuzione dell’incentivo

7.1. Gli Incentivi verranno versati ai destinatari solo se l'ente preposto li ha versati a titolo definitivo e non quale mero acconto.

7.2. Verranno effettuati i versamenti a mezzo bonifico bancario, purché di importo superiore ai quindici euro. Nel caso di importi inferiori, la somma verrà accantonata e corrisposta al raggiungimento dell'importo minimo predetto.

Articolo 8

Contributo spese per i Produttori

8.1 Per i Produttori viene stabilito un contributo, pari ad Euro 150,00 oltre I.V.A., per la pratica amministrativa di inserimento dell'impianto nel portale GSE della CER da pagarsi con le modalità indicate nel modulo di adesione, alla società di consulenza per la gestione della CER.

8.2 Fino ad una nuova delibera del Direttivo, in considerazione della fase di avvio della CER e per la sua promozione, il contributo non si applicherà ai Prosumer che si iscrivono entro il 31 dicembre 2026.

8.3 L'ingresso nella CER da parte dei consumatori è, invece, senza costo alcuno.

Articolo 9

Recesso dalla CER

9.1. Per recedere dalla CER è sufficiente inviare una mail manifestando l'intenzione di recedere con congruo preavviso (affinché il recesso non crei significative difficoltà agli altri membri della comunità in termini di bilanciamento energetico e sostenibilità tecnica ed economica) e, comunque, nel rispetto del termine previsto dall'art. 14 dello Statuto pari a 30 giorni.

9.2. Gli incentivi maturati per il periodo di permanenza nell'associazione verranno versati ai beneficiari, con le tempistiche e le modalità di cui all'art. 6 che precede.

CERINCOMUNE

il Presidente

Matteo De Poli

Allegato 1 – Criteri di calcolo e destinazione della Quota Eccedentaria

Definizione

Per Quota Eccedentaria si intende la parte di incentivo derivante dalla tariffa premio che eccede il valore soglia della quota energia condivisa destinata alle imprese (55%), come determinato dal D.M. MASE n. 414/2023.

Criteri di calcolo

La Quota Eccedentaria viene calcolata annualmente dal Direttivo, sulla base dei dati di produzione e consumo forniti dal GSE.

Destinazione della Quota Eccedentaria

La Quota Eccedentaria è destinata:

- a) per il 60% ai consumatori diversi dalle imprese, in misura proporzionale alla loro quota di energia condivisa;
- b) per il 40% al Fondo Etico della CER, destinato a progetti e iniziative con ricadute sul territorio (lotta alla povertà energetica, supporto a soggetti fragili, attività e progetti a valenza sociale, educative o ambientali).

Contabilizzazione

La Quota Eccedentaria è oggetto di contabilità separata, con registrazione distinta rispetto agli altri incentivi, per garantire trasparenza e tracciabilità.

Rendicontazione

Il Direttivo presenta annualmente all'Assemblea un prospetto che evidenzia:

- a) il valore della Quota Eccedentaria,
- b) la destinazione applicata,
- c) l'eventuale fattore di riduzione proporzionale utilizzato,
- d) i progetti o beneficiari delle finalità sociali finanziati.

Allegato 2 – Criteri di calcolo della quota di spese generali

Principi generali

Le spese generali comprendono i costi amministrativi e gestionali necessari al funzionamento ordinario dell'Associazione.

- **Voci di costo considerate**
 - a. **Spese amministrative e gestionali**
 - Compensi e rimborsi per le funzioni di segreteria e amministrazione.
 - Costi per consulenze contabili, fiscali e legali.
 - Costi per la piattaforma gestionale.
 - Costi bancari e di gestione dei pagamenti.
 - **Spese per organi sociali**
 - Spese borsuali connesse al funzionamento del Consiglio direttivo (riunioni, verbalizzazioni, assicurazioni, rimborsi spese).
 - **Spese di comunicazione, informazione e per lo sviluppo della CER**
 - Costi per la gestione della piattaforma informatica e degli strumenti digitali di supporto alla CER.
 - Costi per servizi di comunicazione interna ed esterna (sito web, newsletter, eventi informativi).

- **Modalità di calcolo**

La quota complessiva è stimata in sede di predisposizione del budget preventivo, sulla base della media dei costi storici (ove disponibili) e delle previsioni di spesa per l'anno in corso.

In assenza di dati storici, l'importo viene determinato in via previsionale sulla base di stime prudenziali, aggiornate annualmente.